

DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA

Incontro annuale con i moderatori dei movimenti ecclesiali
13 giugno 2019

Gli abusi sessuali: come la Chiesa risponde **Philip Milligan**

Questo intervento intende dare una panoramica di quanto la Chiesa sta facendo attualmente e degli strumenti a cui essa ricorre, in risposta al problema degli abusi sessuali dei minori e degli adulti vulnerabili. Ciò dovrebbe aiutarci a comprendere meglio il modo in cui, come movimenti ecclesiali e nuove comunità, possiamo o dobbiamo interagire con i vari strumenti disponibili. Papa Francesco, nelle sue riforme legali, ha insistito che gli strumenti giuridici forniti dal diritto canonico siano anche strumenti pastorali, sviluppati per essere a servizio del Popolo di Dio e per proteggere ogni membro del gregge di Cristo¹. Tale affermazione sottolinea l'importanza di considerare il diritto nella Chiesa come una parte intrinseca e viva della vita della Chiesa, poiché la Chiesa è una comunità. Il diritto nella Chiesa non è un'infelice costrizione esterna, seppure necessaria. Il Papa quale Legislatore non è meno aperto allo Spirito Santo del Papa come Pastore o Maestro².

1.

Notiamo innanzitutto cosa accade quando un Vescovo (o un altro Ordinario) riceve una denuncia di abuso sessuale o riceve notizie di comportamenti abusivi. Allorquando un Vescovo riceve notizie, che sembrano ragionevolmente plausibili o hanno una parvenza di verità³, egli è obbligato ad avviare un'indagine⁴. Tale indagine precede l'inizio di un qualsiasi processo o di qualunque decisione di istruire un processo, per cui viene denominata "indagine previa". Le notizie giunte al Vescovo possono provenire da informazioni diffuse in ambienti pubblici o da una denuncia specifica o da informazioni fornite da una qualsiasi persona che sia a conoscenza di un eventuale delitto. La notizia può essere fornita oralmente o per iscritto. Può essere data al Vescovo, al Cancelliere diocesano, al Vicario Generale o al Promotore di Giustizia, o a un Parroco. Il Vescovo, personalmente o attraverso un suo Delegato, deve verificare primariamente se i fatti presentati costituiscono una violazione del diritto canonico in generale e, in particolare, del diritto canonico penale. In secondo luogo, egli deve verificare se le circostanze della violazione del diritto consentono di punire la persona accusata⁵. Per esempio, una pena canonica non può essere inflitta a una persona che ha meno di 16 anni, oppure a colui che è ignaro che un certo comportamento è

¹ Vedi, per esempio: FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesu*, 15 agosto 2015, Premessa.

² GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica *Sacrae Disciplinae Leges*, 25 gennaio 1983, Premessa: "E in realtà il Codice di diritto canonico è estremamente necessario alla Chiesa. Poiché, infatti, è costituita come una compagine sociale e visibile, essa ha bisogno di norme: [...] perché le scambievoli relazioni dei fedeli possano essere regolate secondo giustizia, basata sulla carità, garantiti e ben definiti i diritti dei singoli".

³ In latino: *saltem verisimilem*.

⁴ Codice di Diritto Canonico 1983, c. 1717.

⁵ CIC 1983, cc. 1323-1327: su circostanze attenuanti o aggravanti.

contrario al diritto canonico oppure a qualcuno che è stato costretto ad agire con la forza fisica⁶. Il Vescovo deve anche verificare se la persona accusata ha agito intenzionalmente o per negligenza⁷.

L'indagine previa non è un processo, per cui il Vescovo deve proteggere la reputazione dell'accusato, della possibile vittima e dell'accusatore (ove l'accusatore non coincide con la vittima). Dal momento in cui si dà avvio all'indagine previa di un delitto serio contro la morale, la Congregazione per la Dottrina della Fede può imporre misure cautelari a carico della persona accusata, allo scopo di proteggere la comunità, per evitare un ulteriore scandalo, per proteggere i testimoni o per permettere alla giustizia di procedere più efficacemente⁸. Tali misure cautelari includono la sospensione di un sacerdote dall'esercizio del ministero o da una missione o da ufficio ecclesiastico; l'imposizione o la proibizione di risiedere in un luogo definito; la proibizione di prendere parte pubblicamente all'Eucarestia⁹.

2.

I delitti gravi contro la morale fanno parte della più ampia categoria di delitti gravi contro la fede o contro la morale, collettivamente denominati: *delicta graviora*. Nella prossima sezione vedremo quali sono tali delitti. Riguardo alle misure cautelari, dobbiamo precisare che in indagini in materie non classificate come *delicta graviora*, le misure cautelari possono essere imposte solo dopo l'inizio del processo¹⁰. Nei processi per i *delicta graviora*, tali misure sono limitate ai chierici perché, come vedremo, questi delitti sono per se stessicircoscritti ai chierici. Tuttavia, in alcune circostanze, misure cautelari possono essere imposte anche ai religiosi e ai laici.

Al termine dell'indagine previa, se il Vescovo ritiene che il caso richiede una risposta, egli deve avviare un processo oppure, dove il suo giudizio lo ritiene appropriato, deve infliggere una punizione minore¹¹. Tuttavia, in caso di delitti gravi contro la morale, la discrezione di avviare o meno un processo non spetta al Vescovo. Nel 2001, San Giovanni Paolo II, che approvò nuove norme su richiesta dell'allora Cardinale Ratzinger, chiese che tutti i casi di delitti gravi contro la morale fossero immediatamente inoltrati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Spetta alla Congregazione per la Dottrina della Fede decidere se il caso dev'essere inviato a processo, e se il processo dev'essere eseguito in diocesi o dalla stessa Congregazione.

I delitti gravi riguardanti la violazione del VI comandamento sono i seguenti.

In riferimento al sacramento della riconciliazione:

⁶ CIC 1983, c. 1323. Inoltre, qualsiasi punizione possibile sarebbe mitigata quando la persona ha meno di 16 anni, o dove è stata costretta ad agire con timore grave o ha agito con un uso imperfetto della ragione.

⁷ CIC 1983, c. 1321.

⁸ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA PER LA FEDE, *Norme circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, pubblicate da GIOVANNI PAOLO II con Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, con modifiche approvate da BENEDETTO XVI, 21 maggio 2010, (da qui in poi, *Norme 2010*), art. 19.

⁹ CIC 1983, c. 1722; *Norme 2010*, art. 19.

¹⁰ CIC 1983, c. 1722.

¹¹ CIC 1983, c. 1718; cc.1339-1340: un ammonimento, una correzione, una penitenza.

- l'assoluzione del complice nel peccato contro il VI comandamento¹²;
- sollecitare il penitente al peccato contro il VI comandamento durante o con il pretesto della confessione, quando è coinvolto il confessore¹³.

In riferimento al comportamento immorale in sé:

- delitti contro il VI comandamento, commessi da un chierico o da un membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, con un minore di 18 anni o con una persona che ha un uso abituale imperfetto della ragione¹⁴;
- l'acquisizione, il possesso e la diffusione di immagini pornografiche di un minore per ragioni di turpitudine¹⁵;
- delitti contro il VI comandamento, commessi da un chierico o da un membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, perpetrati con violenza o minacce o mediante abuso di autorità, contro una qualunque persona vulnerabile, forzandola a commettere o a subire atti sessuali¹⁶.

La definizione appropriata di *persona vulnerabile* è stata modificata nel maggio 2019 da Papa Francesco: “Ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che *di fatto, anche occasionalmente*, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa”¹⁷. Questa nuova legge aggiunge l’abuso di autorità alle forme usuali di coercizione, e cioè violenza o minacce¹⁸.

Da notare che tutti questi delitti sono riferiti al comportamento di chierici e, laddove non riguardano il sacramento della confessione, anche a membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica. Tuttavia, a tutti i cattolici si applica la legge canonica riguardante i delitti contro la vita, che non di rado si verificano in casi di abuso sessuale. Nel canone 1397 si legge che è un delitto uccidere, ferire, imprigionare o detenere con la violenza o la frode una persona. Tali circostanze si possono riscontrare nella maggior parte di casi di abuso sessuale di minori o di persone vulnerabili, soprattutto ora che il termine “persone vulnerabili” ha acquisito una definizione più ampia. Provocare l’aborto è un delitto per tutti i cattolici, secondo il canone 1398, e ciò può essere rilevante nel perseguire casi di abuso sessuale di minori o di persone vulnerabili.

Per un Vescovo è anche possibile applicare sanzioni penali laddove c’è una violazione di un canone del Codice di diritto canonico, anche se il Codice non prevede un effetto penale relativo a

¹² *Norme 2010*, art. 4§1. °1.

¹³ *Norme 2010*, art. 4§1, °4. Il canone 1387 si riferisce al delitto di sollecitare il penitente a peccare contro il 6° comandamento, ma si tratta di un *delicta graviora* solo laddove il confessore è direttamente coinvolto.

¹⁴ CIC 1983, c. 1395§2; *Norme 2010*, 6§1°2; FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Vos Estis Lux Mundi*, 19 maggio 2019 (da qui in poi, VE), art.1§1. VE estende i reati precedentemente riferiti solo ai chierici, anche ai religiosi e ai membri di tutti gli istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica.

¹⁵ *Norme 2010*, art. 6§1, °2; VE art. 1§2, b. VE estende la definizione di pornografia infantile e la riferisce a tutti i minori, mentre prima si riferiva a immagini di minori di 14 anni.

¹⁶ VE, art. 1§1, a, i).

¹⁷ VE, art. 1§2, c. (aggiunta enfasi).

¹⁸ VE art. 1§1, a, i).

quel canone violato¹⁹. Inoltre, è possibile dare a una determinata persona un ordine (chiamato precetto), che include un avvertimento (chiamato ammonizione) circa il comportamento futuro e che stabilisce una punizione per la violazione dell'ordine stesso²⁰.

3.

Un processo canonico penale può essere di due tipi: processo contenzioso o processo amministrativo. Come solitamente avviene nella Chiesa, entrambi i processi prevedono procedure documentali. Non esiste, in altri termini, un'aula di tribunale con avvocati che interrogano i testimoni, né si verifica un confronto diretto tra accusato e accusatore. Ai testimoni può essere chiesto di fornire prove davanti ai giudici, ma si tratterà del verbale di quella testimonianza, firmato dal testimone, che viene ammesso come prova. Entrambi i processi penali consentono alle parti in causa di accedere a tutte le prove e di avvalersi di avvocati. Inoltre, in entrambi i processi il giudice dell'indagine previa non può essere giudice del processo.²¹

Nei casi in cui sia interessato il sacramento della confessione, l'identità dell'accusatore è protetta a meno che egli stesso dia il proprio consenso. In ogni caso, l'identità dell'accusatore è protetta, laddove c'è il rischio di rompere il sigillo sacramentale²².

Esistono limiti di tempo entro cui è possibile dare inizio a un processo penale. Il diritto prevede un limite di tre anni dalla data in cui l'evento in questione ha avuto luogo²³, mentre per i delitti riferiti alla Congregazione per la Dottrina della Fede come *delicta graviora* è fissato un termine di 20 anni. Per i minorenni, si calcolano gli anni a partire dal compimento del loro 18° anno d'età. È possibile che la Congregazione per la Dottrina della Fede faccia eccezioni a questo limite dei 20 anni²⁴. Quando ciò non avviene, nessun processo può essere svolto e, quindi, nessuna pena può essere inflitta. In ogni caso, ciascun Vescovo può sempre imporre precetti o ammonizioni con restrizioni di attività, ecc.

4.

Quanto esposto mi porta a parlare brevemente della punizione nella Chiesa. Nel diritto canonico sono previsti tre motivi per imporre delle punizioni: eliminare lo scandalo prodotto da un delitto (e conseguentemente proteggere la comunità); ristabilire la giustizia (e quindi riparare il male fatto); permettere la correzione e la conversione del reo²⁵.

Ogni punizione inflitta per un delitto deve soddisfare tutti i motivi appena indicati. La maggior parte delle pene, pertanto, non è destinata ad essere permanente: per esempio, l'esclusione dai sacramenti che segue la scomunica o la sospensione di un chierico dall'amministrare i

¹⁹ CIC 1983, c. 1399.

²⁰ CIC 1983, c. 1319; cc. 1339-1340.

²¹ CIC 1983, c.1717§3.

²² *Norme 2010*, art. 24.

²³ CIC 1983, c. 1362.

²⁴ *Norme 2010*, art. 7.

²⁵ CIC 1983, cc. 1341.

sacramenti²⁶. Tra le punizioni più rilevanti annoveriamo la dimissione dallo stato clericale e la restrizione della residenza in un luogo specifico. Tutte queste punizioni, comunque, dimostrano i limiti del potere della Chiesa in quanto società volontaria quasi del tutto priva di mezzi coercitivi per punire. La Chiesa non ha prigioni e non dispone di nessuno strumento per costringere qualcuno ad obbedire. L'esclusione dai sacramenti è irrilevante per colui che non li cerca; la restrizione del luogo di residenza, come forma di penitenza, non è efficace per chi decide di sfidare l'autorità della Chiesa, non limitando i propri movimenti; la dimissione dallo stato clericale è uno strumento poco flessibile che, se è vero che impone una punizione quasi-permanente, priva anche la Chiesa di ogni mezzo per monitorare un chierico e controllare le sue azioni, in quanto quella persona non è più chierico.

Inoltre, per sua stessa natura, la Chiesa non può permettersi semplicemente di espellere e dimenticare coloro che sono colpevoli di delitti. La Chiesa ha il dovere di condurli alla salvezza e di fornire i mezzi per raggiungerla. Tali persone rimangono parte del Corpo di Cristo e non diventeranno mai immeritevoli dell'aiuto della Chiesa e mai saranno privati della loro fondamentale dignità battesimale.

5.

Oltre all'indagine e al processo canonico, la Chiesa dispone di altri strumenti per affrontare la sfida della protezione dei minori e delle persone vulnerabili dall'abuso sessuale.

La Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori (PCTM). Le Conferenze Episcopali e anche i Dicasteri della Curia Romana ricevono notevole aiuto dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, particolarmente attraverso il lavoro del suo segretariato permanente che ha sede a Roma. La PCTM ha aiutato e consigliato questo Dicastero per la redazione degli "Orientamenti", che sono stati inviati a tutte le associazioni lo scorso anno. La Commissione, inoltre, ha elaborato le linee guida per le Conferenze Episcopali, anch'esse trasmesse alle associazioni assieme agli "Orientamenti", ed è attualmente impegnata a stilare le modalità secondo cui si possa armonizzare l'approccio tra conferenze episcopali ed istituti di vita consacrata. In futuro, la Commissione sarà coinvolta anche per valutare le norme e le linee guida delle associazioni, che fanno riferimento a questo Dicastero, e aiutarci a verificare quanto esse siano adeguate.

Uffici Diocesani di controllo e di formazione. Molte Conferenze Episcopali hanno istituito uffici e strutture deputati al controllo e al vaglio delle persone che lavorano o fanno volontariato con i minori o con persone vulnerabili. Alcune Conferenze sono impegnate a formare il personale, sia lavoratori che volontari, a prendere coscienza della posta in gioco nella protezione dei minori e delle persone vulnerabili; e a sviluppare buone pratiche nel ricevere e trasmettere notizie di possibili abusi. Spesso il lavoro è organizzato a livello diocesano. Ciò si è verificato soprattutto in quei Paesi in cui il diritto statale richiede il controllo e la formazione, e dove le agenzie dello Stato valutano quanto siano adeguate le misure riguardo la protezione dei minori in tutti gli enti filantropici o di volontariato.

²⁶ CIC 1983, c. 1331 e 1333.

Servizi di ascolto e di consulenza. In alcune Conferenze Episcopali, sono stati istituiti uffici incaricati di ricevere notizie di possibili abusi, di riferirle alle autorità della Chiesa e anche di consigliare i vescovi, le congregazioni religiose e le associazioni nella Chiesa circa le procedure da seguire nell'indagine canonica e riguardo l'adempimento dell'obbligo di comunicare gli eventuali delitti alle autorità dello Stato. Quando questi uffici hanno un buon funzionamento, essi trattano i casi di abuso sessuale che non riguardano solo i chierici e i religiosi, ma anche quelli che si verificano in scuole cattoliche e in parrocchie e che coinvolgono anche dei laici.

Dall'incontro tenutosi in Vaticano lo scorso febbraio 2019 con i Presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo, è emerso chiaramente che la Chiesa, in molti Paesi, ha ancora molta strada da fare nello sviluppare strumenti per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili. Spesso, ciò si è verificato laddove la società civile è stata più lenta nel riconoscere il bisogno di tali misure. In questi casi, si spera che quanto la Chiesa farà a riguardo possa servire come punto di riferimento per i governi e i legislatori.

6.

Nel maggio 2019, come abbiamo già menzionato, il Papa ha promulgato nuove norme con la Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" *Vos estis lux mundi*, che è entrata in vigore il 1° giugno 2019 ed è valida per la Chiesa intera. Essa stabilisce dei criteri minimi che devono essere applicati in tutti i Paesi del mondo e costituisce evidentemente una strada per progredire riguardo la protezione dall'abuso sessuale delle persone vulnerabili. In alcuni casi, ciò che la Chiesa chiede ai propri membri è uno *standard* superiore a quanto richiesto dallo Stato o dalla legge civile. *Vos estis* dà ai vescovi un anno per garantire, singolarmente o insieme ad altre diocesi, "uno o più sistemi stabili, facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni", richiede che il Nunzio sia informato sullo sviluppo dei fatti²⁷, e richiede che tali sistemi rispettino il dovere della confidenzialità (il segreto d'ufficio) attualmente domandata a tutti gli uffici diocesani²⁸. Inoltre, *Vos estis* introduce il dovere di dare notizia degli abusi sessuali commessi da chierici o da membri di istituti di vita consacrata ecc. e il dovere di informare circa azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche per gli abusi sessuali perpetrati da un chierico o da un membro di un istituto di vita consacrata ecc.²⁹. Nello specifico, ci si riferisce ai casi in cui l'interferenza è posta in essere da un cardinale, vescovo o legato papale, o - relativamente al periodo in cui erano responsabili - dal prelado di un ordinariato o di una prelatura personale, dal moderatore generale di un istituto di vita consacrata o una società di vita apostolica (di diritto pontificio), o di un monastero *sui iuris*.

Vos estis impone questo dovere di segnalazione a tutti i chierici e ai membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica³⁰. Ciò si applica quando costoro ricevono notizia - o posseggono motivi validi per ritenere che la notizia sia fondata - che un abuso sessuale è avvenuto o

²⁷ VE, art. 2§1.

²⁸ CIC 1983, c. 471 °2.

²⁹ VE, art. 6, e art. 1§1, b.

³⁰ VE, art. 3.

è stato insabbiato. *Vos estis* prevede che le segnalazioni siano fatte all'autorità ecclesiastica competente e definisce quali sono le autorità competenti nei vari casi. *Vos estis* esclude inoltre la possibilità di divulgare ciò che è stato udito in confessione³¹. *Vos estis*, riferendosi alla norma codiciale di cui ai cann. 1548 § 2 CIC e 1229 § 2 CCEO, esime i chierici, i membri di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica dalla obbligatorietà della segnalazione, quando l'informazione sia stata dai medesimi ricevuta durante l'esercizio del sacro ministero o in un'altra circostanza che implichi il segreto professionale³²; tuttavia *Vos estis* permette che l'informazione ricevuta nel contesto del ministero sacro o in altra circostanza coperta dal segreto professionale possa essere utilizzata in una denuncia, senza che ciò costituisca violazione dei doveri connessi al segreto ministeriale o professionale.³³

Vos estis delinea esaurientemente le procedure da seguire per l'indagine riguardo un Superiore per insabbiamento o per abuso sessuale. Esse generalmente sono seguite dal Metropolita locale, in base alle istruzioni date dal Dicastero competente della Curia Romana. *Vos estis* fornisce indicazioni circa i tempi, il reclutamento del personale e i costi, e afferma che, dopo l'indagine, la decisione finale spetta al Dicastero competente³⁴. Se l'arcivescovo ritenesse la notizia manifestamente infondata, dovrà ugualmente informare il Nunzio; se, invece, la notizia non risultasse chiaramente infondata – secondo uno standard inferiore della prova rispetto a “ragionevolmente plausibile” – l'Ordinario sarà tenuto a contattare la Curia Romana, a domandare che gli sia concesso di indagare e a chiedere istruzioni specifiche su come procedere.

7.

Come i Movimenti ecclesiali possono partecipare a tale risposta.

Alcuni dei punti esposti in *Vos estis* corrispondono agli elementi contenuti negli Orientamenti inviati da questo Dicastero ai moderatori dei movimenti ecclesiali e nuove comunità con lettera del maggio 2018. Proprio relativamente a questi aspetti, il lavoro che siete chiamati a svolgere per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili può legarsi agli strumenti che offre la Chiesa. Menzionerò ora alcuni punti.

La nostra esperienza in Dicastero, conforme a quanto emerge dalle statistiche nella Chiesa e nella società, ci dice che gli abusi sessuali all'interno dei movimenti ecclesiali sono commessi anche dai laici, non solo dal clero. Le famiglie legate ai movimenti devono sapere che il movimento si aspetta che loro denuncino un abuso commesso contro un minore da un membro del movimento, sia esso laico o sacerdote. Le persone adulte devono sapere che il movimento si aspetta che loro denuncino un abuso ricevuto da parte di un membro del movimento, sia laico che chierico. Esse devono sapere che saranno ascoltate in modo confidenziale e che il movimento non insabbierà l'accusa. Devono sapere che il movimento prenderà le necessarie misure cautelari per separare la

³¹ CIC 1983, c. 1550 § 2, 2°; c. 1548 § 2.

³² VE art. 3§1

³³ VE, art. 4§1.

³⁴ VE, arts. 7-18. C'è da notare che non c'è alcuna indagine preliminare prima che l'arcivescovo locale non riferisca la notizia alla Curia Romana (VE, art. 10).

persona accusata da situazioni di potenziale rischio nella vita di comunità e nell'apostolato. Devono sapere che il movimento informerà il Dicastero della Santa Sede competente secondo il diritto canonico, di ogni indagine canonica o civile sin da quando essa ha inizio. Devono sapere che una persona condannata per abuso sessuale sarà espulsa dal movimento.

1. Occorre, dunque, individuare dei percorsi chiari per segnalare gli abusi. Si tratta di una priorità. Considerato il tempo già trascorso da quando abbiamo inviato a ciascun movimento gli Orientamenti, il Dicastero intende concedere sei mesi come termine ultimo per elaborare, per ogni ambito di apostolato e relativamente alla vita della comunità, chiare procedure per segnalare gli abusi. Occorre poi che esse siano conosciute da tutti gli appartenenti al movimento e che ci sia personale sufficiente e competente incaricato di ricevere le segnalazioni.
2. Ottemperare al dovere di conformarsi al diritto statale in materia di denuncia dei delitti. Siete realtà internazionali e ciò richiede la conoscenza di tante giurisdizioni. Non di meno, questo è un requisito urgente, necessario per proteggere i vostri membri. In ciascun Paese, potete lavorare in collaborazione con le strutture e gli uffici a ciò preposti dalle diocesi o dalla Conferenza Episcopale. Immaginiamo che, per poter svolgere il vostro apostolato, vi stiate già conformando al diritto dei singoli Paesi per il controllo (*vetting*) e per la protezione dei minori. Da tener presente, che gli Orientamenti, che vi abbiamo mandato, riportano quanto dovete fare per conformarvi ai requisiti fissati dai vescovi locali, e tali requisiti in sé stessi sono generalmente conformi al diritto statale. Ci soffermeremo in seguito sui programmi di formazione e sulla preparazione delle persone e su come la pedagogia e l'esperienza dei vostri movimenti possano contribuire all'elaborazione di questi programmi. Naturalmente, i programmi nazionali e diocesani, che esistono per la preparazione dei volontari, sono una risorsa anche per i movimenti ecclesiali e le comunità, nel momento in cui essi cercano di adempiere il loro dovere in questo ambito.
3. Permettetemi di soffermarmi più a lungo sul dovere canonico di denunciare, in riferimento alla normativa più recente, e su come applicare questa logica nei vostri movimenti. In particolare, vorrei riflettere su come conciliare il dovere di denunciare con i doveri di confidenzialità e del segreto.

Il primo obbligo canonico per i chierici e per i membri degli istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica è che sono tenuti a osservare il diritto statale dei vari Paesi per quanto concerne la denuncia. Questa è una norma canonica e coloro che non rispettano quanto stabilisce il diritto statale infrangono anche il diritto canonico.

Il secondo obbligo canonico per i chierici e per i membri degli istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica è di denunciare. Come abbiamo già affermato, tale dovere non riguarda il segreto della confessione: nulla di quanto detto durante la confessione può essere rivelato. Le nuove norme sottolineano che i doveri di confidenzialità vanno rispettati per informazioni ricevute durante

altri esercizi del sacro ministero e negli uffici ecclesiastici. Per cui, in tali circostanze non vige l'obbligo di denuncia, però è consentito denunciare quanto appreso in un ambiente pastorale confidenziale o nello svolgimento di un ufficio ecclesiastico, allorquando si tratti di abuso sessuale. Ciò significa, perciò, che non c'è violazione dei doveri di confidenzialità se, per conformarsi al diritto statale circa la denuncia, vengono inoltrate informazioni relative a un abuso sessuale. Similmente, è legittimo trasmettere notizie di abusi sessuali in questo caso, anche se il diritto statale non lo richiede.

È chiaro che questo lascia un margine di valutazione personale per un chierico nel suo ministero o per un fedele laico che esercita un ufficio ecclesiastico. C'è da chiedersi: questa informazione è ragionevolmente plausibile? La persona ha già denunciato il fatto allo Stato o alle autorità ecclesiastiche? Posso io essere certo che denuncerò presto? Ci sono altre persone a rischio se non si denuncia?

Inoltre, ci sono altri elementi che colui che riceve la denuncia dovrebbe trasmettere a coloro che posseggono specifiche competenze secondo la normativa statale o canonica. C'è da chiedersi: tale condotta è criminale? La persona accusata può essere imputata? Ho il dovere di denunciare questa condotta alle autorità civili? Ci sono altri criteri legali da tener presenti: i termini di prescrizione, la responsabilità penale, l'età, la capacità di essere processato ecc.? In tutto ciò, è necessario coniugare il dovere o il diritto di denunciare con gli ambienti disponibili a ricevere le denunce, ambienti che abbiano persone preparate ad analizzare le denunce e a dare consigli.

Ci pare ragionevole, considerando gli ambiti della vita comunitaria e dell'apostolato dei movimenti, applicare questi stessi criteri ai laici che vengono a conoscenza di abusi sessuali. C'è da chiedersi: nell'ordinamento statale, esiste un dovere di denuncia di tale informazione, data la serietà dell'accusa, che oltrepassa qualunque dovere di confidenzialità a cui si è tenuti? Nell'ordinamento canonico, data la serietà dell'accusa, c'è un dovere di denuncia, o una giustificazione per denunciare, che oltrepassa qualunque dovere di confidenzialità? Esistono circostanze in cui una confidenza ricevuta richiede una reazione immediata: "Quanto mi stai dicendo è qualcosa che non posso tenere solo per me; e questo è qualcosa che dovresti dire anche alle autorità"?

4. **Ascoltare non è giudicare.** Individuare delle vie per denunciare ci permette anche di distinguere le azioni dell'ascoltare e del denunciare da una parte dall'azione del giudicare le denunce dall'altra. È importante che nei movimenti e comunità ci sia una condivisa e vera disponibilità all'ascolto delle persone, che forniscono notizie o formulano accuse riguardo abusi sessuali. Purtroppo, per troppo tempo e in troppi luoghi, ci sono state persone che non sono state ascoltate. Dobbiamo fare la nostra parte affinché nella Chiesa si sviluppi la capacità di cambiare tutto ciò. Allo stesso tempo, dobbiamo essere fiduciosi che le persone alle quali trasmettiamo tali notizie siano preparate. Dobbiamo essere fiduciosi che esse siano capaci di valutare le denunce e le notizie ricevute con prudenza e secondo criteri oggettivi; siano in grado di applicare la presunzione di innocenza; di distinguere tra un'accusa credibile e un'accusa provata; e di

proteggere il diritto alla difesa da false accuse³⁵. Ascoltare non è giudicare. Denunciare non è giudicare. Colui che denuncia non è il giudice.

5. **Adulti vulnerabili.** L'abuso sessuale è spesso riferito allo stretto contesto di a) abuso da parte di chierici, b) abuso su minori o persone psicologicamente equivalenti a minori. *Vos estis*, gli Orientamenti dati a suo tempo dal Dicastero e il lavoro che faremo in questa sede dovrebbero aiutarci a comprendere che l'abuso sessuale non riguarda solo i chierici e che anche gli adulti ne possono essere colpiti. La definizione data di "adulti vulnerabili" in *Vos estis* dovrebbe farci riflettere. Dovremmo preparare meglio i nostri membri al fine di evitare situazioni rischiose e per identificare meglio situazioni di abuso. In realtà, a partire dalla nuova definizione di "adulti vulnerabili", quella che può sembrare un'attività sessuale consensuale fra adulti potrebbe invece essere un vero e proprio abuso sessuale, a motivo dello stato mentale o della situazione di una delle persone. Le nuove norme rendono tale abuso un delitto in diritto canonico, sia quando esso è compiuto da un chierico sia quando è compiuto da un membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica. In ogni caso, la definizione di persona vulnerabile è applicabile anche per casi che coinvolgono i laici, che potrebbero aver abusato di una loro posizione d'autorità.

Conclusioni

Abbiamo esaminato brevemente le misure concrete e gli strumenti sviluppati dalla Chiesa per dare una risposta pastorale al problema degli abusi sessuali. Indubbiamente la Chiesa ha ancora molto da fare in questo ambito. Abbiamo constatato come questi strumenti siano in sintonia con quanto il Dicastero ha richiesto ai movimenti ecclesiali e alle nuove comunità. Prestando attenzione a questi aspetti, siete parte viva della missione della Chiesa che desidera rispettare e prendersi cura del Popolo di Dio e nel farlo dà testimonianza evangelica di rifiutare il peccato e di camminare su una via di santità.

³⁵ È richiesto molto lavoro nel difficile compito di proteggere la reputazione e la presunzione di innocenza, in contesti culturali dove le autorità della Chiesa potrebbero essere tentate di violare i diritti degli accusati per dimostrare che stanno prendendo in seria considerazione le accuse.